

Chiamata del terzo in garanzia impropria – Cass. n. 10364/2023

Spese giudiziali civili - intervento in causa - Chiamata del terzo in garanzia impropria - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Ragioni - Fattispecie.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

Corte

Cassazione

10364

2023